

DOPING SPORTIVO E DIRITTO PENALE: IN SVIZZERA C'E' LA QUASI-IMMUNITA'

Publicato su LA REGIONE del 13.08.1998

Molto rumore nel mondo sportivo sta creando la questione del doping nel ciclismo alla quale fa ora eco la provocazione di Zdenek Zeman nell'ambito del calcio italiano.

In Svizzera la situazione sul piano giuridico è profondamente diversa rispetto a quella di alcuna nazioni limitrofe, Francia in testa. Nel paese transalpino (e la storia recente ce lo ha mostrato) nel proprio ordinamento giuridico ha una norma specifica che reprime l'uso di sostanze dopanti a livello sportivo.

Da noi invece una simile norma non esiste.

A parte alcune leggi federali e cantonali sulle arti mediche l'unica legge che potrebbe interessare il mondo sportivo è la legge federale sugli stupefacenti (Lstup).

Con questa legge nata nel 1951 si è voluto reprimere chi, senza esserne autorizzato, coltiva, fabbrica, trasforma, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta, offre, distribuisce, vende, negozia per terzi, procura, possiede, detiene o compera sostanze stupefacenti.

Nella categoria degli stupefacenti rientrano tutte quelle sostanze e quei preparati che inducono uno stato di dipendenza e producono effetti del tipo della morfina, cocaina e canapa.

Di tutta evidenza quindi se uno sportivo assume cocaina diventa punibile. Per contro lo sportivo non è penalmente punibile se assume sostanze diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle sostanze stimolanti del sistema nervoso centrale con effetti del tipo dell'anfetamina.

Di riflesso l'assunzione di sostanze come il tanto discusso EPO non rientrano sotto la Lstup e pertanto non è punibile sul piano penale.

Diversa è per contro la situazione sul piano della giustizia sportiva. Ogni Federazione nazionale ha (o dovrebbe avere) delle direttive sulla repressione del doping, direttive con le quali è possibile punire quegli sportivi che intenzionalmente o per negligenza assumono sostanze proibite. Sostanze proibite che sono contenute in una lunga ed esaustiva lista emanata dall'associazione svizzera dello sport (ASS) ed alla quale sportivo è tenuto a conformarsi. Una lista che oltre a descrivere le sostanze proibite elenca (pure esaustivamente) quei medicinali autorizzati per la cura delle malattie correnti.

In particolare la lista delle sostanze proibite contiene gli stimolanti, i narcotici, gli anabolizzanti, i diuretici nonché gli ormoni peptidici e glico-proteinici.

Ben si vede quindi come dal profilo penale vi sia una "quasi-immunità" anche se da un profilo sportivo la sanzione che può colpire l'atleta potrebbe essere ben più pesante e gravosa che non quella di natura penale.

AVV. BRENNO CANEVASCINI